

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

La carente motivazione di un accertamento tributario può essere integrata in sede processuale?

La carente motivazione di un avviso di accertamento non può essere integrata in sede processuale. Il processo tributario è diretto, infatti, ad accertare la legittimità, oltre alla fondatezza, della pretesa tributaria, sulla base dell'atto impugnato e alla stregua dei presupposti di fatto e di diritto in esso indicati, entro i limiti delle contestazioni mosse dal contribuente.

La motivazione concorre quindi a delimitare la materia del contendere nel successivo, eventuale giudizio.

Commissione Tributaria, Umbria – Terni, sezione prima, sentenza del 28.4.2014, n. 165

...omissis...

Il vizio di motivazione sussiste non solo nei casi di radicale carenza, ma anche quando la motivazione si estrinsechi in argomentazioni non idonee a rilevare la ratio decidendi (motivazione apparente).

Giova ancora considerare che, nello specifico tema dell' estimo catastale, la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 9629 del 13.06.2012 ha richiamato il principio secondo cui "l'accertamento tributario non può limitarsi ad enunciare un dispositivo, ma deve anche indicare il punto di riferimento giuridico o fattuale che giustifica e sorregge il dispositivo stesso, onde, così, delimitare l'oggetto del possibile contenzioso, in cui all'Amministrazione è inibito addurre ragioni diverse rispetto a quelle enunciate. Così consentendo al contribuente di avere contezza delle ragioni dell'Amministrazione; di valutare l'opportunità di fare o meno acquiescenza al provvedimento, ed in ipotesi di approntare le proprie difese con piena cognizione di causa, nel quadro di una collaborazione tra Amministrazione e contribuente.

Orbene, dalla generica motivazione dell'atto impugnato non è dato conoscere le modalità di rilevazione dei valori medi, né degli atti di trasferimento monitorati e rilevati, né la metodologia e la bontà dei sistemi di rilevazione né la specifica menzione dei rapporti e del relativo scostamento, con conseguente limitazione del diritto di difesa del contribuente interessato.

Il singolo contribuente si è, dunque, trovato nella impossibilità di verificare se sussistessero realmente le anomalie poste a base della revisione del classamento (quale imprescindibile presupposto dell'atto di rilassamento) e se in qual misura le assente anomalie avessero inciso sulla classe dei singoli immobili. La mera indicazione della nuova classe non è sufficiente ad offrire elementi idonei a far comprendere il motivo della specifico mutamento.

Con la carenza di motivazione dell'avviso di accertamento concorre, inoltre, nella fattispecie in esame, anche una palese violazione dell'art. 61 del D.P.R. n. 1142 del 1949. Tale norma impone la necessità del confronto delle unità immobiliari da riclassare con "le unità tipo" ai fini del collocamento nella categorie e classi prestabilite per le zone censuarie. Sull'ufficio grava l'assolvimento del suddetto onere probatorio.

La Corte di Cassazione esclude, però, la possibilità che la carente motivazione di un avviso di accertamento possa essere integrata in sede processuale. Il processo tributario è diretto, infatti, ad accertare la legittimità, oltre alla fondatezza, della pretesa tributaria, sulla base dell'atto impugnato e alla stregua dei presupposti di fatto e di diritto in esso indicati, entro i limiti delle contestazioni mosse dal contribuente.

La motivazione concorre quindi a delimitare la materia del contendere nel successivo, eventuale giudizio.

E questo spiega perché l'Amministrazione non possa in tale sede addurre ragioni di rettifica diverse da quelle indicate nell'atto impugnato (cfr., ex plurimis, Cass. 18.06.1998 n. 6065; Cass. 03.12.2001 n. 1534 e, da ultimo, Cass, 13.06.2012 n. 9629).

In definitiva il difetto di motivazione e le violazioni di legge innanzi evidenziate costituiscono ragioni sufficienti per sorreggere la pronuncia di annullamento dell'atto impugnato.

Restano assorbiti gli altri motivi.

Le spese del giudizio si compensano, tenuto conto delle novità e della complessità delle questioni giuridiche trattate.

p.q.m.

La Commissione accoglie il ricorso.
Spese compensate
Terni, il 11 febbraio 2014.

La Nuova Procedura Civile